

**CONVENZIONE QUADRO PER RECIPROCA COLLABORAZIONE
NELL'AREA SOCIO-SANITARIA INTEGRATA DELL'INCLUSIONE SOCIALE
E DELL'INTEGRAZIONE CULTURALE DEI SERVIZI PER IL CITTADINO**

TRA

Il Comune di Firenze. con sede legale in, via CF
....., rappresentata dal
..... nato a il
..... legittimato alla firma del presente atto,

L'Azienda Unita' Sanitaria Locale Toscana Centro, con sede in Firenze - Piazza S. Maria Nuova, 1 (C.F. e P. IVA 06593810481), in seguito indicata "Azienda USL TC " nella persona di Maria Antonietta Ciardetti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, domiciliata per la carica presso detta sede;

E

la Società della Salute di Firenze con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1 (codice fiscale 94117300486) , di seguito denominata "SdS Firenze", rappresentata dal Direttore, Dott. Marco Nerattini, nominato con decreto del Presidente della SdS Firenze n. 1 del 30 giugno 2021, domiciliato per la carica presso la sede operativa della SdS in Viale della Giovine Italia, n. 1/1, Firenze, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS Firenze delegato alla stipula del presente atto con delega del rappresentante legale della SdS Firenze, Dr. Nicola Paulesu, assessore al welfare e sanità, accoglienza e integrazione del Comune di Firenze,

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Biblioteche Comunali, con la loro funzione di presidi culturali di base distribuiti capillarmente nel territorio, svolgono un ruolo importante nella promozione della salute e del benessere del cittadino;
- le parti, con la presente convenzione quadro, intendono regolamentare i reciproci rapporti collaborativi per ampliare e implementare la qualità dell'offerta di servizi al cittadino,

in un'ottica di sinergia e collaborazione, al fine di promuovere la salute, il benessere e la qualità della vita di tutti.

Tutto ciò premesso gli enti sopra costituiti concordano quanto segue:

Il Comune di Firenze, l'Azienda USL Toscana Centro la Società della Salute di Firenze, congiuntamente indicate come "Parti" si impegnano, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, per garantire un ampliamento dell'offerta di servizi al cittadino e implementarne la qualità tramite progetti ed interventi integrati negli ambiti di cui all'art. 2 della presente convenzione Quadro.

Art. 1 - Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro, di seguito indicata come "convenzione".

Art. 2 - Oggetto e finalità

La presente convenzione costituisce strumento di concertazione tra le parti finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecnico - sanitarie che i firmatari svolgono per implementare, in un'ottica di collaborazione sinergica e di sistema, l'offerta di servizi per il cittadino nei seguenti ambiti di intervento:

- a) promuovere inclusione sociale e integrazione culturale per sostenere il benessere e la salute della cittadinanza del Comune di Firenze;
- b) favorire accessibilità alle informazioni per la cittadinanza in merito ai servizi erogati nelle strutture socio-sanitarie territoriali e nelle biblioteche comunali;
- c) favorire e promuovere, l'avvicinamento dei cittadini alla lettura attraverso incontri di promozione, sensibilizzazione, educazione su tematiche d'interesse comune, attività di lettura ad alta voce, corsi, laboratori;
- d) migliorare o far acquisire ai cittadini conoscenze in ambito socio sanitario prevedendo informazioni utili all'intero percorso di vita: dai corsi di preparazione alla nascita effettuati presso i consultori delle Case di Comunità, alle attività di supporto alla neogenitorialità svolte presso i consultori pediatrici e giovani, alla promozione della salute e invecchiamento attivo con il sostegno e supporto per i corretti stili di vita;
- e) implementare i servizi dedicati alla lettura attraverso una collaborazione con le biblioteche di riferimento territoriale;
- f) facilitare la conoscenza e l'accesso alla rete dei servizi favorendo l'integrazione dei cittadini stranieri presenti nel contesto sociale.

Le attività possono essere realizzate presso le Case di Comunità (CdC) della Zona distretto di Firenze, presso le Biblioteche Comunali o presso luoghi terzi preventivamente individuati e concordati.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la sottoscrizione di specifici accordi attuativi, come regolamentato all'art. 6 della presente convenzione.

Le parti, laddove ravvisino l'opportunità, e comunque previo accordo e preventiva formalizzazione ed esperimento delle relative procedure, possono estendere ad altri soggetti la partecipazione alla presente convenzione, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati e nell'ottica di maggiore promozione dei servizi di qualità per il cittadino.

La parte che intenderà avvalersi della partecipazione di soggetti terzi (soggetto proponente), quali ad esempio Enti del terzo settore, alle specifiche progettualità da attivarsi, regolamentate tramite gli accordi attuativi di cui all'art. 6, previa formale accettazione delle restanti parti sottoscrittrici la presente convenzione, sarà responsabile:

- della gestione delle modalità di reclutamento di tali soggetti, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia (es. Codice del Terzo settore - Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
- della formalizzazione del rapporto collaborativo tramite apposito atto (es. convenzione, Accordo attuativo);
- di verificare ed accertarsi che le associazioni di volontariato o ETS individuate per la realizzazione dei progetti abbiano le necessarie coperture assicurative, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Di eventuali inadempienze o vizi amministrativi sulle modalità di reclutamento e formalizzazione del rapporto collaborativo con soggetti terzi da parte della parte proponente non potranno essere considerati responsabili gli altri soggetti sottoscrittrici la convenzione.

Ciascun soggetto sottoscrittore della presente convenzione, nello svolgimento delle attività di propria competenza, come regolamentati negli articoli a seguire, si impegna a:

- a) rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nella presente convenzione con modalità omogenee e con intese attuative tra le parti;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento sia nella fase di informazione che nell'adozione di azioni e provvedimenti consequenziali;
- c) procedere periodicamente alla verifica dell'attuazione della convenzione.

Art. 3 - Impegni del Comune di Firenze

Il Comune, attraverso le Biblioteche comunali di riferimento, al fine di facilitare le finalità specifiche di cui all'art. 2, si impegna a:

1. mettere a disposizione gli spazi delle Biblioteche Comunali e il personale in esse impiegato per la buona riuscita delle attività congiuntamente programmate;
2. formulare proposte progettuali sulle tematiche specifiche di propria competenza legate alla promozione della lettura per tutte le fasce di età;
3. mettere a disposizione le competenze professionali del proprio personale, o di eventuali soggetti terzi precedentemente individuati, per supporto e consulenza alle attività legate alla lettura che si svolgono nelle strutture territoriali;
4. nei limiti delle proprie disponibilità strumentali e finanziarie mettere a disposizione materiale documentario per la realizzazione delle attività programmate;
5. promuovere e partecipare alla programmazione delle attività da svolgere per la realizzazione del progetto attraverso riunioni con il Coordinatore Servizi Sanitari della ZD Firenze Centro o suo delegato, la Direzione di Zona ed eventuali Enti del Terzo Settore coinvolti;
6. comunicare al Coordinamento Servizi Sanitari della ZD Firenze Centro ed alla Direzione di Zona l'elenco nominativo del personale e dei volontari coinvolti in attività che si svolgano nei presidi territoriali;

Art. 4 - Impegni dell'Azienda USL Toscana Centro

L'Azienda USL Toscana Centro si impegna a:

1. attivarsi per la piena riuscita dal servizio garantendo eventuali spazi necessari allo svolgimento delle attività programmate;
2. creare le condizioni più favorevoli perché nei servizi sia possibile effettuare le attività individuate tenendo conto della disponibilità dei vari operatori e responsabili, oltre che delle caratteristiche stesse del servizio;
3. mettere a disposizione le competenze professionali del proprio personale, o di eventuali soggetti terzi precedentemente individuati, per supporto e consulenza alle attività legate ad aspetti sanitari;
4. provvedere a dare diffusione delle attività programmate; anche con materiale informativo senza oneri aggiuntivi per l'Azienda;
5. coinvolgere per gli aspetti organizzativi il Coordinamento Sanitario servizi territoriali ZD Firenze o suo delegato e la Direzione di Zona;
6. individuare operatori di riferimento dei servizi coinvolti che possano partecipare alla definizione, programmazione e organizzazione delle attività dei volontari facilitandone l'operato;

Art. 5 - Impegni della Società della Salute di Firenze

La Società della Salute di Firenze si impegna a:

1. mettere a disposizione le competenze professionali del proprio personale, o di eventuali soggetti terzi precedentemente individuati, per supporto e consulenza alle attività legate ad aspetti sanitari
2. porre in essere azioni di promozione dell'attività e di comunicazione ai cittadini tramite il proprio sito web istituzionale, l'ufficio stampa, il Comitato di Partecipazione, gli ETS con cui ha in corso rapporti di collaborazione;
3. coordinare l'individuazione dei referenti dei servizi coinvolti e degli interventi attuativi a supporto delle progettualità integrate;
4. organizzare incontri tematici finalizzati a facilitare l'organizzazione delle iniziative e attività promosse;
5. promuovere e facilitare l'integrazione e la condivisione delle informazioni e delle specifiche progettualità fra le parti;
6. garantire la stesura di relazioni periodiche sulle iniziative promosse/attuate.

Art. 6 - Accordi attuativi e/o integrativi

Le modalità attuative delle progettualità da attivarsi saranno di volta in volta regolate da specifici accordi integrativi formulati di concerto tra Comune di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e SdS di Firenze nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente, firmati congiuntamente dai Responsabili gestionali di cui all'art. 8 del presente atto.

Detti accordi potranno essere redatti secondo lo schema allegato sub lett. A al presente documento e disciplineranno le modalità, le condizioni organizzative e strumentali appositamente individuate, secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti – sia per le funzioni già descritte nel presente documento che per le eventuali nuove iniziative progettuali - specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa e regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.

Art. 7 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, le parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza, nonché in tema di trattamento dati personali e privacy.

Art. 8- Responsabili gestionali

Per l'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna uno o più responsabili con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni

verificandone periodicamente la realizzazione. Quanto concertato dalle parti sarà riportato negli accordi attuativi/integrativi di cui all'art. 6. Questi dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Responsabili gestionali legittimati alla firma dai propri Enti di appartenenza ed individuati in:

- a) per il Comune:
- b) per l'Azienda USL Toscana Centro: Cristina Bartolozzi e Eva Paoli
- c) per la SdS Firenze:

Art. 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti e proprietà intellettuale

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale il logo, il nome o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nei documenti attuativi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo dei rispettivi loghi.

Ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative.

Art. 10 - Risorse

La presente convenzione non comporta alcun onere tra le Parti per lo svolgimento delle attività oggetto di regolamentazione.

Art. 11 - Decorrenza, durata e rinnovo

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale.

E' fatta salva la possibilità di promuovere, anche su richiesta di uno solo dei soggetti sottoscrittori, tramite nota formale a mezzo PEC da inviarsi agli altri soggetti sottoscrittori a titolo di accettazione formale, le modifiche alla convenzione che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove necessità, nell'ottica di promuovere un servizio di erogazione dei servizi per il cittadini di qualità e all'eventuale mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale operano le amministrazioni sottoscrittenti.

Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le parti per iscritto e dovrà essere inviata tramite PEC ai seguenti indirizzi:

- a) per il Comune:
- b) per l'Azienda USL Toscana Centro:
convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it;
- c) per la SdS Firenze:

Gli accordi attuativi/integrativi conseguenti alla presente Convenzione non potranno avere durata superiore alla validità della Convenzione Quadro medesima salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno tramite scambio di corrispondenza formale tra le parti a firma dei rappresentanti legali, da inviare a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 12 Inadempienze, sospensione, recesso e risoluzione

12.1. Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione potranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti tramite PEC. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

12.2. Sospensione

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti.

Le parti si riservano la facoltà di sospendere la convenzione per il mancato rispetto degli adempimenti previsti e sarà concesso alla parte inadempiente un termine di 30 giorni dalla contestazione scritta affinché si adegui alle condizioni regolamentate.

Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

12.3. Recesso

Le parti si riservano di recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all'altro contraente, con anticipo di almeno 60 giorni. Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per cause ad essa non imputabili, di proseguire le attività previste nel medesimo accordo. Il recesso dalla convenzione non

comporterà alcun diritto di ciascuna parte ad avanzare, nei confronti delle altre, pretese risarcitorie o richieste di pagamento.

12.4. Clausola risolutiva espressa

Le clausole previste dal presente atto sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il presente atto decade di diritto nei seguenti casi:

- accertati casi di incompatibilità addebitabile a responsabilità delle parti;
- violazione obblighi di condotta previsti nei rispettivi Codici di Comportamento;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto contrattuale.

Art. 13 - Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno regolamentate in appositi atti, se previsti, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione.

Art. 14 - Sicurezza

Le parti, ciascuno per quanto di competenza nella specificità del proprio ambito di azione e responsabilità, dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri.

Art. 15 - Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione, anche per quanto riguarda il divieto *pantouflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013) e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a

notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Le parti si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione "Amministrazione Trasparente".

Le parti sono tenute altresì a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

Art. 16 - Coperture assicurative

In caso di responsabilità civile per danni a terzi si applicano le vigenti disposizioni normative, ed in particolare quelle del codice civile e della legge 24/2017, in questo ultimo caso, per quanto riguarda le specifiche attività sanitarie.

Le Parti si fanno carico della copertura assicurativa dei propri dipendenti per le attività integrate svolte alle finalità della presente convenzione, per quanto attiene agli infortuni, alle malattie professionali.

In caso di coinvolgimento del personale afferente al Terzo settore, per gli aspetti relativi alle polizze assicurative, si applicano le disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in particolare gli artt. 18 comma 1, 2 e 3.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto al Comune di Firenze al link: _____

- quanto all'Azienda USL Toscana Centro al link:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>

- quanto alla SdS Firenze al link:

<https://sds.comune.fi.it/sites/sds.comune.fi.it/files/2022-12/infoprivacy.pdf>

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi/integrativi sia previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento

stesso con gli stessi accordi, ivi compresa la nomina congiunta e reciproca dei responsabili esterni o dei sub responsabili se previsti, del trattamento dati.

Art. 18 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione Quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 19 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di registrazione, le spese relative alle imposte di bollo sono ripartite in parti uguali tra le parti.

Art. 20 - Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data

Comune di Firenze

Dr.ssa Marina Gardini Dirigente Servizio Musei Biblioteche Archivi

Azienda USL Toscana Centro

Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni

Società della Salute di Firenze

Dr. Marco Nerattini - Direttore
